



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto: Modifica dell'autorizzazione all'esercizio, per recepimento di modifica “non sostanziale” dell'impianto, rilasciata con determinazione n. 2387/16 alla società Autodemolizione F.lli Gini di Gini Claudio & C. S.n.c. per il centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso con sede legale ed operativa in via Nazionale n. 24, nel comune di San Bonifacio (VR).

Determinazione n. 3985/17 del 16 ottobre 2017

Decisione Il Dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona:

1. modifica, per recepimento di modifica non sostanziale dell'impianto, la propria determinazione n. 2387/16, valida fino al 16 giugno 2021, di rinnovo della validità dell'autorizzazione all'esercizio² del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso della società Autodemolizione F.lli Gini di Gini Claudio & C. S.n.c., con sede legale ed operativa in via Nazionale n. 24, nel comune di San Bonifacio (VR)³.

2. Autorizza, sulla base del parere rilasciato da Acque Veronesi⁴ (Pratica n. 0000096/17, rif. Int 0003892/17), lo scarico in fognatura di via Nazionale n. 24, in Comune di S. Bonifacio:

- delle acque industriali provenienti dal lavaggio di parti di automezzi e meteoriche di dilavamento del piazzale di superficie 1833 mq, dopo trattamento nell'impianto di disoleatura e dissabbatura esistente.
- delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici.

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2011, obiettivo 1, azione 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti.

² Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii..

³ Secondo un documento dell'Arpav in discussione presso la regione Veneto, l'attività è classificata nella macrocategoria selezione e recupero, attività autodemolitori, operazione R12.

⁴ Atti della Provincia prot. 38079 del 04/05/2017.

L'attività di trattamento e recupero di rifiuti dovrà essere svolta sia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale⁵ che di quanto indicato alla voce "Obblighi da rispettare" di cui al presente atto.

Fatto

Con determinazione n. 373/08 del 17 gennaio 2008 è stato approvato il progetto di variante relativo all'impianto in oggetto sulla base del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla CTPA nella seduta del 15 ottobre 2007.

Con nota⁶ del 04 settembre 2008 la Provincia ha espresso parere favorevole alla realizzazione⁷ da parte della società di un canale grigliato a perimetro dell'area di bonifica degli autoveicoli in sostituzione del cordolo previsto a progetto.

Con determinazione provinciale n. 7260/08 del 01 dicembre 2008 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino al 30 novembre 2010.

Con nota acquisita⁸ il 07 settembre 2010, la società ha fatto pervenire la domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 7260/08 del 01 dicembre 2008, allegando alla stessa tutti i documenti necessari per il rinnovo come da modello provinciale nonché la comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi al progetto di variante.

Con nota acquisita⁹ il 16 settembre 2010 la società ha trasmesso il certificato di agibilità relativo all'impianto a seguito di variante, rilasciato in data 30 luglio 2010 dal Comune di San Bonifacio ed ha comunicato l'avvio dell'impianto a partire dal 20 settembre 2010.

In data 22 settembre 2010 si è tenuta una riunione istruttoria¹⁰ presso la Provincia al fine di valutare l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 7260/08 del 01 dicembre 2008 e di verificare lo stato di attuazione del progetto di variante. Al termine della riunione è stato richiesto alla società l'invio di alcuni documenti¹¹.

Con nota acquisita¹² in data 23 novembre 2010 la società ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta in sede di riunione, compresa la domanda per una variante non sostanziale dell'impianto, consistente nello spostamento nella zona esterna pavimentata di contenitori coperti che saranno destinati a contenere vetro, pneumatici, legno e plastica.

In data 06 dicembre 2010 la Provincia ha comunicato¹³ l'avvio del procedimento per la variante all'impianto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii..

In data 28 gennaio 2011 la società ha presentato¹⁴ l'avvallo preventivo del collaudatore in merito alla variante non sostanziale richiesta.

Con determinazione del dirigente n. 2601/11 del 17 giugno 2011 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto con validità fino al 17 giugno 2016.

⁵Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

⁶ Protocollata il 04/09/08 al n. 87372 e trasmessa il 05/09/08.

⁷ Richiesta di variante acquisita in data 05/06/08, prot. n. 58783.

⁸ Prot. n. 92576.

⁹ Prot. n. 96450.

¹⁰ Convocata in data 14 settembre 2010 con nota provinciale prot. n. 95110.

¹¹ Si veda il verbale della riunione protocollato il 29/09/2010 al n. 101477.

¹² Prot. n. 124788.

¹³ Con nota provinciale del 06/12/2010, prot. n. 129506.

¹⁴ Nota acquisita in data 28/01/2011, prot. n. 9593.

In data 27 febbraio 2015¹⁵ la Ditta ha inviato richiesta di modifica “non sostanziale” dell'impianto, a causa principalmente di una sottrazione di spazio dovuta alla realizzazione di una rotatoria per modifica della viabilità pubblica.

Con nota del 29 aprile 2015¹⁶ la Provincia, a seguito della richiesta della ditta, ha avviato invece il procedimento ai sensi della L. 241/90 per l'approvazione del progetto di “modifica sostanziale”, in considerazione del fatto che la modifica richiesta comporta principalmente il ridimensionamento dell'area complessiva per effetto dell'esproprio, ma comporta altresì una modifica del layout per la nuova collocazione del rifiuto “metalli ferrosi” al posto della porzione di area verde che viene pavimentata ed anche una diversa collocazione del rifiuto “filtri olio” e del rifiuto “cavi in alluminio”. Contestualmente sono stati sospesi i termini dell' istruttoria per la verifica della necessità di assoggettare o meno il progetto alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A.¹⁷.

Con nota del 26 maggio 2015 la Ditta ha inviato documentazione¹⁸ in relazione al citato avvio del procedimento, riscontrata dalla Provincia con nota del 28 maggio¹⁹ e richiesta di ulteriori integrazioni alla pratica.

Con nota del 24 giugno 2015 la Ditta ha inviato nuova relazione²⁰ ai sensi del D.M. 52/2015.

Con apposito parere allegato al verbale n. 414 del 3 luglio 2015, approvato nella seduta in data 17 luglio 2015, la Commissione V.I.A. Provinciale si è espressa nel senso di ritenere che “la prevista attività ha estensione inferiore alla metà del limite dimensionale di soglia, pertanto ai sensi del D.M. 52 del 30 marzo 2015 non è da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. nemmeno se ricadesse nei casi che prevedono una riduzione massima del limite di soglia pari al 50%”. In data 30 luglio 2015 è stato esaminato dalla CTPA il progetto di variante presentato dalla Ditta a motivo della sottrazione di area per la costruzione di viabilità pubblica (la superficie totale delle aree, sempre al netto dell'abitazione, diventa pari a 2427 mq), comporta una rimodulazione nella superficie delle singole aree, come indicato in parere.

Come conseguenza della riduzione di superficie, alcune tipologie di rifiuti prodotti (CER 160107 “filtri olio” collocati ora in zona 2, CER 160118 “cavi in alluminio” collocati nella zona dei rifiuti da smaltire, codice CER 160117 metalli ferrosi collocati sempre in zona 6 ma dall'altro capo dell'impianto) cambiano posizione, come rappresentato nella richiamata planimetria del 2 marzo 2015, allegata alla richiesta di variante.

Con determinazione provinciale n. 4654/15 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione di una variante sostanziale dell' impianto di trattamento di veicoli fuori uso di proprietà della società Autodemolizione F.lli Gini., in recepimento del parere n. 11/15 allegato al verbale n. 3 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) nella seduta del 30 luglio 2015.

¹⁵ Acquisita in atti della Provincia in data 02/03/2015 prot. n. 20173;

¹⁶ Atti della Provincia prot. n. 40746 del 29/04/2015;

¹⁷ Modifiche normative di cui al D.L. 91/2014 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015;

¹⁸ Atti della Provincia prot. n. 49179 del 26/05/2015;

¹⁹ Atti della Provincia prot. 50490 del 28/05/2015;

²⁰ Atti della Provincia prot. 58421 del 24/06/2015;

Tuttavia, alla data odierna, la Ditta non ha ancora comunicato la fine lavori e l'avvio in esercizio provvisorio dell'impianto modificato.

Con nota del 12 gennaio 2016²¹ e relativi allegati la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n. 2601/11, valida fino al 17 giugno 2016, con riferimento allo stesso lay-out impiantistico dell'autorizzazione in scadenza.

Con determinazione provinciale n. 1562/16 del 22 aprile 2016 il dirigente del Settore Ambiente ha sospeso la validità dell'autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 2601/11 del 17 giugno 2011, valida fino al 17 giugno 2016, per l'esercizio dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso di proprietà della società Autodemolizione F.lli Gini, a motivo di irregolarità rilevate dalla Polizia Stradale di Verona che hanno comportato il sequestro dell'impianto.

Con determinazione n. 2387/16 del 16 giugno 2016 è stata rinnovata, fino al 16 giugno 2021, la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ferma restando la sospensione dell'efficacia del provvedimento di cui alla determinazione n. 1562/16 del 22 aprile 2016, successivamente revocata.

In data 19 agosto 2016²² la Società Autodemolizione F.lli Gini ha presentato istanza di modifica del progetto approvato e autorizzato alla realizzazione a favore della stessa società con determinazione provinciale n. 4654/15 del 15 dicembre 2015, per la modifica dello stesso consistente nella realizzazione di una struttura mobile (tenso-struttura) atta a proteggere dagli agenti atmosferici le parti di ricambio destinate alla vendita.

Con nota del 16 settembre 2016²³ la Provincia ha riscontrato la richiesta della Ditta condividendo la classificazione data dalla Ditta come "modifica non sostanziale", ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della L.R. 3/2000, in quanto la realizzazione della struttura non prevede l'inserimento di nuove tipologie e nuovi CER di rifiuti, nè di nuove fasi di recupero/trattamento, modifiche al ciclo tecnologico, aumento della potenzialità autorizzata. E' stata richiesta, prima della realizzazione della modifica stessa, l'integrazione della pratica mediante invio della planimetria in forma cartacea (stato approvato e stato in progetto), destinata a diventare il nuovo riferimento planimetrico dell'autorizzazione, l'acquisizione preliminare da parte della Ditta dell'eventuale titolo edilizio rilasciato dal Comune, l'invio del collaudo funzionale ai sensi all'art. 25 della L.R. 3/2000. In data 5 ottobre 2016 la Ditta ha trasmesso la planimetria di layout richiesta²⁴.

Con nota del 12 dicembre 2016²⁵ la Ditta ha comunicato l'avvenuto dissequestro dell'area, nonché l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio, di cui alla determinazione provinciale n. 4654/15 (di approvazione progetto per la modifica sostanziale dell'impianto), previsto in data 19 dicembre 2016.

²¹ Atti della Provincia prot. n. 1725 del 12/01/2016.

²² Atti della Provincia prot. n. 67926 del 19/08/2016.

²³ Atti della Provincia prot. n. 74397 del 16/09/2016.

²⁴ Atti della Provincia prot. 79391 del 05/10/2016.

²⁵ Atti della Provincia prot. n. 99437 del 12/12/2016.

Con determinazione n. 32/2017 del 9 gennaio 2017 è stata revocata la determinazione n. 1562/16 con cui era stata sospesa la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Con istanza del 01 febbraio 2017, reiterata in data 02 maggio 2017²⁶, la Ditta ha inoltrato istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio allegando il collaudo funzionale dell'impianto modificato.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre u.s., è subentrato obbligo di effettuare la verifica che piani progetti ed interventi necessitino o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017.

Motivazione La decisione, a fronte delle modifiche strutturali intervenute, riferite rispettivamente al provvedimento di approvazione del progetto²⁷ di “modifica sostanziale” e della successiva modifica “non sostanziale” apportate all'impianto²⁸, si basa sull'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000, fondata sulla verifica della documentazione presentata dalla società. L'istruttoria ha altresì tenuto conto della normativa ambientale e di settore riportata in nota²⁹. La decisione di autorizzare lo scarico in fognatura delle acque industriali depurate provenienti dal lavaggio di parti di automezzi e meteoriche di dilavamento del piazzale e delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici si basa sul parere rilasciato da Acque Veronesi citato nella decisione. La decisione di concedere un tempo per produrre la documentazione prevista dalla DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017, si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici³⁰

Obblighi da rispettare La società Autodemolizione F.lli Gini di Gini Claudio & C. S.n.c. è tenuta a rispettare gli obblighi della determinazione n. 2387/16 del 16 giugno 2016 con cui è stata rinnovata, fino al 16 giugno 2021, la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. E' tenuta inoltre al rispetto di quanto segue:

²⁶ Atti della Provincia prot. n. 37056 del 02/05/2017.

²⁷ Determinazione n. 4654/15 del 15 dicembre 2015.

²⁸ In data 19 agosto 2016.

²⁹ D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 231 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Legge regionale 3/2000 e ss.mm.ii., D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii.; D.lgs. n. 188/08 e ss.mm.ii.; Legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e ss.mm.ii. (Norme per la tutela dell'ambiente); Deliberazione del Consiglio Regionale n 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, DGRV n 1775 del 3 ottobre 2013.

³⁰ Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

Scarichi idrici in pubblica fognatura

1. Le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 , tabella 3 dell'allegato 5 "valori limiti di emissione in fognatura e successive modifiche e integrazioni" ed il limite di volume annuo;

2. La ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione medio ponderato, che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Ammoniaca, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi.

3. I/Il pozzetto di campionamento delle acque reflue produttive deve avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

4. Le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari.

5. Tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

6. La ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia e ad Acque Veronesi S.c. a r.l.:

a) ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;

b) ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;

c) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate.

d) ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.

7. Essendo la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

a) “Quaderno di Manutenzione” dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell’evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell’acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

b) “Registro di Carico e Scarico”: così come previsto dall’art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell’Autorità di Vigilanza.

8. Compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta deve effettuare lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi.

9. La ditta deve inoltre:

- consentire ad Acque Veronesi s.c.a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
- inviare alla Provincia, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, appendice che estende al presente provvedimento la garanzia fidejussoria già prestata;
- effettuare la “verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza”, di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all’Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)³¹, provvedendo a trasmettere a Provincia, Arpav e Comune, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista

³¹ “Il proponente verifica se il piano, il progetto o l’intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l’intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all’autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.”

al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017³². Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze L'efficacia della presente autorizzazione è altresì subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Le polizze relative alle garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 16 giugno 2021. La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Resta di competenza comunale la tutela del territorio dall'inquinamento acustico. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. Nel caso in cui l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione rilasciata, ovvero sia accertato il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel

³² "Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000. Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento. Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

provvedimento di autorizzazione all'esercizio si configura quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii., Si configura quindi, oltre che come una violazione di una prescrizione autorizzativa (ai sensi dell'art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06), anche come reato di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 209/03 e ss.mm.ii..

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà³³:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente provvedimento potrà essere oggetto a riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione della tariffa:

- *per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 1408 la formula indicata nel PTA:*

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff di piovosita'}$$

dove: 0,9 = coefficiente superficie impermeabile

coeff. di piovosi = mm. di pioggia caduti nell' anno di riferimento

- *per scarichi civili sul volume globale prelevato.*

La Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il 15 gennaio di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "denuncia di scarico": il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento, le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata, la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;

³³ Ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- “denuncia di prelievo da pozzo”: la denuncia dei volumi prelevati dal pozzo e/o la lettura contatore al 31/12 dell’anno precedente.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni la ditta dovrà contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.c.ar.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.c.a.r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.c.a.r.l, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi potrà altresì, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell’art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8 dicembre 2009 e dell’art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell’AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell’impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore della pubblica fognatura applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all’anno;

- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell’Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all’anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento è consegnato alla società Autodemolizione F.lli Gini di Gini Claudio & C. S.n.c.. e trasmesso, per i controlli successivi, nonché per gli aspetti di rispettiva competenza, al Dipartimento provinciale di Verona ed all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al comune di San Bonifacio, ad Acque Veronesi, all'ULSS. n. 9 Scaligera (ex ULSS n.20), all'Ufficio atti Deliberativi della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³⁴ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³⁵.

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Malesani

³⁴ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁵ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.